



OSSERVATORIO DI POLITICA INTERNAZIONALE

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

n. 85 - dicembre 2013

Approfondimenti

A cura del CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale)

La Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul)

di Marco Zupi (coordinamento) e Sara Hassan

a cura del CeSPI
(Centro Studi di Politica Internazionale)

Dicembre 2013

INDICE

Sommario	1
1. Le caratteristiche e l'estensione della violenza sulle donne oggi.....	2
2. La comunità internazionale e le tappe della lotta alla violenza di genere	4
3. L'azione attuale della comunità internazionale.....	8
3.1. <i>L'azione su scala regionale e la genesi della Convenzione di Istanbul</i>	9
4. La Convenzione di Istanbul: lo stato delle ratifiche e le condizioni per l'entrata in vigore.....	14
4.1. <i>La struttura della Convenzione e l'approccio adottato: un confronto con la CEDAW</i>	18
4.2. <i>L'applicabilità della Convenzione e le definizioni proposte</i>	19
4.3. <i>L'innovazione dell'approccio integrato e della partecipazione della società civile</i>	21
4.4. <i>Il ruolo dei media e il dibattito in Italia</i>	22
4.5. <i>La procedibilità d'ufficio</i>	24
4.6. <i>Il sistema di monitoraggio e il ruolo dei Parlamenti nazionali</i>	24

Sommario

Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata contro la violenza sulle donne: questo fenomeno è oggi una delle più estese violazioni dei diritti umani, trasversale - seppure con caratteristiche variabili - nei vari paesi e nei vari gruppi sociali, determinato da specificità di ordine sociale e culturale. In Europa e in Italia la violenza domestica è un fenomeno capillarmente diffuso, che si caratterizza soprattutto per la natura intima dei rapporti esistenti tra le donne vittima di violenza e i loro aggressori, molto spesso partner o ex partner e /o appartenenti allo stesso nucleo o ambito familiare.

Nell'ambito delle Nazioni Unite sono andati maturando e crescendo nel tempo l'attenzione istituzionale e il quadro giuridico e normativo: dalla creazione del CSW e l'adozione della CEDAW da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, alle Conferenze Mondiali delle donne, alla sensibilità e le prese di posizione del Consiglio di Sicurezza e della Corte Penale Internazionale sul tema delle donne nei conflitti.

In tale contesto, l'adozione della Convenzione di Istanbul da parte del Consiglio d'Europa rappresenta un significativo esempio del processo in corso, tendente alla regionalizzazione degli strumenti di lotta al fenomeno. Si tratta del primo strumento giuridicamente vincolante proposto a livello internazionale ma soprattutto in ambito europeo, dove ancora manca uno specifico dispositivo normativo in materia. Inoltre, la Convenzione si presenta come uno strumento molto innovativo, caratterizzato dall'ampia attenzione dedicata alla partecipazione della società civile e dal ruolo dell'informazione e della comunicazione nella prevenzione e nella lotta al fenomeno, dall'enunciazione di specifiche responsabilità a carico degli Stati firmatari, e da un sistema di monitoraggio volto a favorire l'armonizzazione normativa nei diversi Stati contraenti.

Queste caratteristiche, tuttavia, sono tra i motivi che hanno reso difficile, fino ad oggi, l'entrata in vigore della Convenzione, a causa delle difficoltà incontrate nel raggiungere il numero di ratifiche necessario. Le stesse caratteristiche, peraltro, ne fanno un modello per la definizione, da più parti auspicata, di uno strumento cogente a livello globale, che possa garantire un esteso e universale impegno a favore della lotta alle violenze di genere, agendo sulle cause profonde che costituiscono un terreno fertile per il diffondersi e il persistere della violenza di genere.

1. Le caratteristiche e l'estensione della violenza sulle donne oggi

La violenza sulle donne e sulle bambine rappresenta oggi una estesa e grave violazione dei diritti umani, universalmente presente in ogni paese o area del globo, nei paesi industrializzati come in quelli in via di sviluppo, seppure con caratteristiche variabili e determinate da specificità associate all'ambiente sociale e culturale di riferimento. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali e culturali e a tutti i ceti economici, e gli abusi e le violenze sono perpetrati nella maggior parte dei casi all'interno del nucleo familiare¹. L'ampiezza e la multiformità del fenomeno lo rendono difficile da misurare nella sua interezza: si stima che circa sette donne su dieci nel mondo abbiano subito in qualche momento della propria vita una qualche forma di violenza, nella maggior parte dei casi perpetrata da persone a lei vicine (il partner o familiari).

LA VIOLENZA SULLE DONNE NEL MONDO: ALCUNI DATI

Secondo una *review* globale del 2013 sui dati disponibili², il **35%** delle donne nel mondo ha subito violenze fisiche o sessuali da parte di un partner o di altri uomini. Alcuni studi nazionali mostrano che, per alcuni paesi, la proporzione di donne che hanno subito violenze da parte di persone vicine sale al 70%.

In Australia, Canada, Israele, Sudafrica e Stati Uniti la violenza di genere, e in particolare quella esercitata dai partner, spiega tra il **40%** e il **70% del totale degli omicidi** con vittime di sesso femminile.

Nel mondo ci sono circa **64 milioni di mogli bambine**, con il 46 % di donne comprese nella classe d'età 20-24 anni in Asia del sud e il 41% in Africa centrale e occidentale che riferiscono di essersi sposate prima di aver compiuto diciotto anni. È elevato il rischio di gravidanze precoci che mettono a rischio la vita delle giovani madri: **le complicazioni legate a gravidanza e parto sono nel mondo la principale causa di morte per le ragazze comprese tra i 15 e i 19 anni.**

Circa **140 milioni** di donne e ragazze sono state interessate da pratiche di mutilazione genitale³.

Milioni di donne e ragazze sono vittime del traffico illegale di esseri umani, e rappresentano la maggioranza (55%) degli stimati 21 milioni di persone vittime del **lavoro forzato**, e il 98% degli stimati 4,5 milioni vittime **di sfruttamento sessuale**⁴.

Lo stupro e le altre forme di violenza sessuale costituiscono una pratica abituale nell'ambito delle moderne tattiche di guerra: tra le rifugiate interne della Sierra Leone il numero di donne che hanno riferito di essere state vittime di violenze sessuali oscilla tra le 50.000 e le 64.000; nella Repubblica Democratica del Congo sono state stuprate circa 40 donne al giorno nel corso degli scontri tra fazioni⁵.

Le **molestie sessuali** rivolte verso le donne costituiscono un fenomeno di dimensioni allarmanti: tra il 40% e il 50% delle donne dei paesi dell'Unione Europea ha riferito di approcci, contatti fisici indesiderati, e altre forme di molestie sessuali in ambito lavorativo. Negli Stati Uniti, l'83% delle ragazze tra i 12 e i 16 anni è stata vittima di una qualche forma di molestie sessuali in ambito scolastico⁶.

Al fenomeno possono essere ascritte le varie forme di violenze domestiche e di violenza sessuale, i matrimoni coatti e riparatori e i matrimoni contratti prima dell'età adulta, le mutilazioni genitali, le "morti a causa della dote" e l'uso dell'acido per sfigurare, le minacce e il terrore psicologico (a cui è riconducibile anche il cosiddetto fenomeno dello *stalking* o "atti persecutori"); migliaia di donne

¹ A. Del Vecchio (2011), *La tutela dei diritti delle donne nelle convenzioni internazionali*, p.2.

² UN WOMEN (2013= <http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>)

³ World Health Organization (2012), "Female Genital Mutilation: Fact Sheet No. 241," Geneva.

⁴ International Labour Organization (2012), "ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and Methodology," p. 14, Geneva.

⁵ UNFPA (2010), *Lo stato della popolazione nel mondo - Generazioni del cambiamento: conflitti, emergenze, rinascita*, p.29.

⁶ UN WOMEN (2013), <http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>

sono costrette alla schiavitù sessuale, vengono indotte alla prostituzione forzata e/o sono vittime di tratta; la pratica dello stupro di guerra e/o su base etnica è largamente diffusa nelle aree soggette a conflitti conclamati o latenti; le donne, inoltre, sono sottoposte a violenze connesse al loro specifico ruolo riproduttivo (aborto forzato, sterilizzazione forzata, contraccezione negata, gravidanza forzata, aborti selettivi per sesso).

Le conseguenze di tale violenza possono essere multiple, di tipo psicologico, fisico o attinenti la sfera sessuale; si possono manifestare nell'immediato o nel lungo periodo, influenzando negativamente il benessere generale delle donne e limitando con ciò la loro piena partecipazione nella società in cui vivono, fino a privarle della vita stessa. Il fenomeno ha un impatto negativo non solo sulle donne che ne sono direttamente interessate, ma anche sulle loro famiglie e comunità, riverberandosi in tal modo sui bilanci nazionali e quindi sul generale processo di sviluppo, a causa degli enormi costi umani, sociali ed economici che gravano su famiglie, comunità e società.

LA VIOLENZA SULLE DONNE IN ITALIA

Oltre 14 milioni di donne italiane sono state oggetto di violenza fisica, sessuale o psicologica nella loro vita. La maggior parte di queste violenze sono esercitate dal partner (come il 69,7% degli stupri) o nell'ambito familiare; nel 24,8% dei casi la violenza è stata ad opera di uno sconosciuto.

Oltre il 90% dei casi di violenza non è mai stato denunciato.

1 milione e 400mila donne (il 6,6% del totale) ha subito una qualche forma di violenza sessuale prima dei 16 anni.

Solo il 18,2% delle donne è consapevole che quello che ha subito è un reato, mentre il 44% lo giudica semplicemente "*qualcosa di sbagliato*" e ben il 36% solo "*qualcosa che è accaduto*".

La prima causa di morte delle donne dai 14 ai 44 anni è la violenza subita da un uomo⁷.

Decenni di mobilitazione e sensibilizzazione della società e delle istituzioni, anche grazie alla continua azione dei movimenti femminili, hanno contribuito a far diventare il tema della violenza di genere uno dei punti prioritari delle agende nazionali ed internazionali, ed un crescente numero di paesi ha adottato, nel corso degli ultimi anni, leggi e provvedimenti *ad hoc* al fine di combattere la violenza domestica, lo stupro e le altre varie forme di violenza sulle donne, oltre a farsi promotori e partner di una serie di iniziative e dispositivi di diritto internazionale. Tuttavia, nonostante la presenza di numerosi strumenti giuridici a livello globale, regionale e nazionale, la vera sfida resta quella di garantire l'implementazione di tale *corpus* normativo, ad oggi ancora minacciata da un persistente limitato accesso delle donne ai meccanismi della giustizia, che pregiudica in molti casi l'effettivo perseguimento del reato; a ciò si somma tuttora una scarsa attenzione nei confronti delle necessarie azioni di prevenzione della violenza stessa, con l'attacco alle cause profonde che la determinano.

⁷ ISTAT (2007), *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*

http://noi-italia2010.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=32&cHash=29a6cbcf0a.

È a partire da questa indagine e dai dati in essa contenuti che, a novembre del 2013, è stato presentato il rapporto "Quanto costa il Silenzio? Indagine Nazionale sui costi economici e sociali della violenza contro le donne" promosso da Intervita e che prova a stimare i costi annui complessivi, nell'ordine di miliardi di euro, dovuti al "silenzio" sulla violenza contro le donne, combinando costi umani e psicologici insieme a quelli dei servizi pubblici connessi. Al fine di avere dati più recenti, attualmente l'ISTAT sta svolgendo un'indagine di aggiornamento per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

2. La comunità internazionale e le tappe della lotta alla violenza di genere

Con la nascita e la strutturazione del sistema delle Nazioni Unite, nel 1946 venne creata la Commissione sullo Status delle Donne (CSW), con il mandato di preparare raccomandazioni e rapporti indirizzati all'ECOSOC sul tema della promozione dei diritti delle donne in ambito politico, economico, civile, sociale ed educativo. Nel periodo 1946-1962 la Commissione si è dedicata soprattutto alla formulazione e promozione di convenzioni internazionali miranti a modificare le legislazioni discriminatorie ancora in vigore nella maggior parte dei paesi; e già a partire dagli anni '50 ha prestato particolare attenzione ad alcune specifiche fattispecie di violenza di genere, quali ad esempio le mutilazioni genitali e altre pratiche tradizionali che minacciassero l'integrità fisica e psichica di donne e ragazze.

Contemporaneamente, la I Conferenza Mondiale sulla condizione della donna organizzata a Città del Messico (1975), in concomitanza con l'Anno Internazionale delle Donne, e il Decennio delle Nazioni Unite per le Donne (1976-1985) diedero inizio a una nuova era negli sforzi globali per promuovere il progresso femminile. Nel 1979, un anno prima della II Conferenza Mondiale tenutasi a Copenaghen, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la **Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)**, entrata in vigore il 3 settembre 1981, in tempi record rispetto a ogni altro precedente trattato sui diritti umani, anche se le ratifiche sono state accompagnate da un amplissimo numero di riserve da parte dei vari Stati firmatari⁸. L'Italia ha ratificato la CEDAW il 10 giugno 1985 e ha aderito al Protocollo opzionale il 29 ottobre 2002.

La CEDAW, che costituisce ancora oggi l'accordo giuridico internazionale fondamentale in materia di diritti delle donne, si caratterizza per un impianto concettuale di stampo prevalentemente emancipatorio, volto cioè ad affermare e promuovere la parità tra uomini e donne, permettendo a queste ultime di accedere a diritti ed opportunità fino a quel momento esclusivo appannaggio dei primi. Manca, invece, la ricerca di una dimensione propriamente femminile che definisca una alterità, anche giuridica, rispetto al *corpus* normativo e ai diritti sanciti ed esistenti in un dato momento storico o luogo geografico. La Convenzione lascia comunque spazio alla previsione di misure ineguali da applicare temporaneamente, miranti a realizzare l'eguaglianza *de facto* grazie a politiche di pari opportunità che hanno caratterizzato, tra gli anni '70 e '80, l'azione rispetto alla questione femminile⁹, impegnando in tal modo gli Stati a porre in essere misure adeguate per rimuovere le cause sociali del persistere delle discriminazioni. Sebbene nella Convenzione non si faccia mai esplicito riferimento alla violenza di genere come fenomeno specifico, in essa sono contenuti diversi articoli che trattano di fattispecie particolari di violenza (quali, ad esempio, i matrimoni forzati e lo sfruttamento sessuale).

CEDAW (1979)

Articolo 6

Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il **traffico e lo sfruttamento** della prostituzione delle donne.

Articolo 16

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:

- a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
- b) lo stesso diritto di **scegliere liberamente il proprio congiunto** e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso.

⁸ M. Balboni (2004), *Gli strumenti di protezione internazionale e comunitaria dei diritti delle donne*, p.2.

⁹ P. Degani (2000), *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, p 26.

Nel corso della **III Conferenza Mondiale delle donne di Nairobi (1985)** fu approvato un Piano d'Azione caratterizzato da un approccio innovativo al problema, le cui differenti e multiformi manifestazioni cominciarono ad essere ricondotte nell'ambito di una medesima ed unica matrice originante¹⁰: si riconosceva ed affermava il **carattere universale della violenza di genere** e contemporaneamente si analizzava il problema della subordinazione femminile anche alla luce degli specifici problemi di natura socioeconomica vissuti nelle varie aree del globo e dalle diverse società, concorrenti nel determinare le diverse forme assunte dal fenomeno della violenza. A partire quindi dalla seconda metà degli anni '80 e per tutti i primi anni '90 la CSW e la CEDAW hanno portato la violenza sulle donne - fino ad allora considerata un problema del privato più che una questione pubblica inerente ai diritti umani che richiedesse una azione governativa o internazionale - ai vertici dell'agenda globale, grazie anche all'azione decisiva svolta da molte organizzazioni della società civile nell'opera di sensibilizzazione sul tema.

Nel giugno del 1993, a conclusione della Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani a Vienna, i rappresentanti di 171 Stati approvarono con votazione unanime una Dichiarazione e un Programma d'Azione per la promozione e la tutela dei diritti umani nel mondo, ponendo l'accento sulla "importanza di lavorare per l'eliminazione della violenza contro le donne nella vita pubblica e privata, per l'eliminazione di tutte le forme di molestie sessuali, sfruttamento e tratta delle donne, per l'eliminazione di pregiudizi di genere nell'amministrazione della giustizia e per lo sradicamento di ogni conflitto che possa insorgere tra i diritti delle donne e gli effetti dannosi di certe pratiche tradizionali o abituali, di pregiudizi culturali ed estremismi religiosi" (art 38).

Nel dicembre dello stesso anno venne adottata senza voto da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, **la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne**. Il documento offre la definizione più diffusa di violenza contro le donne, considerata in senso ampio in relazione a situazioni riconducibili alla dimensione privata come a quella pubblica, e riconosciuta come una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne. L'idea di violenza comprende in questo testo il danno fisico, sessuale e psicologico, includendo altresì una gamma di comportamenti o di atti violenti quali le percosse, lo stupro da parte del coniuge, le mutilazioni genitali e altre pratiche dannose per le donne, la violenza legata alla dote, la violenza collegata allo sfruttamento, all'intimidazione sessuale sul lavoro, al traffico di donne e alla prostituzione forzata.

DICHIARAZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E LA DEFINIZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE (1993)

Articolo 1.

Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "violenza contro le donne" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un **danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.**

Articolo 2.

La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue:

a) **La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia**, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento;

¹⁰ Ibidem, p. 33.

- b) **La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso**, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;
- c) **La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato**, ovunque essa accada.

Nonostante le innovazioni concettuali introdotte nella Dichiarazione del 1993, **manca ancora l'affermazione specifica del diritto delle donne a non subire violenza come diritto umano**. Il tema della violenza di genere quale violazione dei diritti umani, e conseguentemente quale crimine riconosciuto dalla comunità internazionale, inizia tuttavia ad emergere già nei primi anni '90. Nel corso della prima metà del decennio le tragedie della guerra civile nella ex Jugoslavia e del genocidio in Rwanda, accompagnate dall'insorgere di numerosi altri scontri, molti dei quali a carattere etnico, hanno portato all'attenzione globale il tema delle violenze perpetrate sulle donne nelle regioni colpite da conflitti armati, e in particolare le **sistematiche violenze sessuali di massa, utilizzate come vere e proprie tattiche di guerra**.

I crimini commessi nel corso delle guerre citate hanno contribuito in modo determinante a cambiare la maniera di considerare gli abusi contro le donne nei conflitti, e alla crescita della consapevolezza e della volontà, a livello internazionale, di riconoscere formalmente tali pratiche quali **crimini perseguibili dalla comunità internazionale**. In tal modo la questione della violenza di genere, ricondotta nell'ambito del **diritto umanitario e del diritto penale internazionale**, ha goduto di una visibilità fino ad allora sconosciuta, grazie anche all'importante contributo apportato dalla **"Commissione 780" delle Nazioni Unite**¹¹ che ha introdotto la nozione di **"stupro etnico"**, favorendo il progressivo inquadramento delle violenze contro le donne all'interno delle specifiche fattispecie del crimine di guerra, del crimine contro l'umanità e del genocidio. Ciò ha comportato che **la violenza di genere** non venisse più considerata quale atto marginale del conflitto, ma come comportamento dotato di una **rilevanza penale autonoma nella cornice del diritto internazionale**¹².

La questione della condizione delle donne nei conflitti è stata considerata in modo dettagliato anche nella Piattaforma d'Azione adottata dalla IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino (1995). La Dichiarazione e il Programma d'Azione prevedevano, tra le altre misure, anche un approccio integrato al problema, focalizzato non solo sull'eliminazione delle manifestazioni, ma anche sull'analisi di misure di prevenzione efficaci.

¹¹ P. Spinelli (2003), *La Corte Penale Internazionale e i rapporti con l'organizzazione delle Nazioni Unite*, p. 26: "Il 13 luglio 1992, con risoluzione 764, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU stabilisce che le violenze perpetrate nella ex Jugoslavia costituiscono crimini internazionali la cui commissione genera la responsabilità penale individuale. Il 6 ottobre, con risoluzione 780, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU istituisce la cd. Commissione 780 con il compito di indagare sulle violazioni del diritto umanitario. Il 10 febbraio 1993 la Commissione consegna al Consiglio di sicurezza il suo primo rapporto, contenente una serie di dati sui crimini commessi dalle varie parti in lotta nel territorio dell'ex Jugoslavia. Spinto dalle incalzanti richieste degli Stati e dalla escalation di atrocità, di cui i mass-media cominciano a dare notizia, il Consiglio di sicurezza il 22 febbraio 1993 adotta la risoluzione n. 808, nel quadro del capitolo VII della Carta, con cui incarica il Segretario Generale Boutros Ghali di presentare, entro sessanta giorni, un rapporto sull'istituzione di un tribunale penale internazionale che giudichi i crimini perpetrati nella ex Jugoslavia".

¹² P. Degani (2000), *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, pp. 8-12.

IL PROGRAMMA D'AZIONE DI PECHINO (1995)

11. [...] Gravi violazioni dei diritti fondamentali delle donne avvengono soprattutto nei periodi di conflitto armato, e producono omicidi, torture, stupri sistematici, gravidanze forzate e aborti forzati, in particolare nelle strategie di «pulizia etnica».

12. Il mantenimento della pace e della sicurezza a livello mondiale, regionale e locale, insieme con la prevenzione delle politiche aggressive e di pulizia etnica e la risoluzione dei conflitti armati, sono cruciali per la protezione dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine, così come per la eliminazione di tutte le forme di violenza contro di loro e il loro uso come armi di guerra.

116. Alcuni gruppi di donne, come ad esempio le **donne che appartengono a minoranze, le rifugiate, le emigrate, le donne che vivono in condizioni di povertà in comunità rurali o isolate, le donne senza risorse, le donne rinchiusi in istituzioni o in centri di detenzione, le figlie piccole, le donne disabili, le donne anziane, le donne profughe, rimpatriate, le donne che vivono nella povertà e le donne che vivono in situazioni di conflitto armato, occupazione straniera, guerre di aggressione, guerre civili, terrorismo, incluso il rapimento di ostaggi, sono particolarmente vulnerabili alla violenza.**

STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (1998)

Articolo 7 - Crimini contro l'umanità

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

g) **Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analogo gravità;**

h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da **ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale** ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;

Articolo 8 - Crimini di guerra

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»:

xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

Specificata attenzione viene dedicata alla situazione particolarmente vulnerabile delle donne profughe e rifugiate e a quella delle donne appartenenti ad altri gruppi vulnerabili, legando così il tema della violenza di genere a quello dei diversi **fattori di rischio** che ne favoriscono l'insorgere, siano essi riconducibili o meno a una situazione di conflitto armato; tale orientamento favorisce la successiva evoluzione verso una **maggior tutela**, da parte dell'ordinamento internazionale e di quelli nazionali, nei confronti di tutte le forme di violenza di genere commesse in tempo di pace.

In una tale ottica, lo **Statuto di Roma** della Corte Penale Internazionale del 17 luglio 1998, entrato in vigore nel 2002 e ratificato ad oggi da 122 Stati, ha contribuito significativamente a concentrare l'attenzione della comunità internazionale sul problema qualificando la violenza di genere, oltre che come crimine di guerra se perpetrata nell'ambito di conflitti, anche come crimine contro l'umanità.

Le successive risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul tema delle **donne nei conflitti** hanno ulteriormente contribuito a trasformare il tema della violenza di genere in un **tema politico globale**. Esse, infatti, hanno posto progressivamente l'accento sull'importanza non

solo di combattere le cause e gli effetti immediati della violenza di genere nei conflitti, ma anche di adottare un approccio di lungo periodo che si concretizzi nell'impegno a stimolare la partecipazione femminile ai processi di ricostruzione, favorendo in tal modo il pieno inserimento delle donne nell'ambito dell'assetto politico, istituzionale, sociale ed economico postbellico, grazie ad un'azione efficace sulle cause strutturali e profonde che determinano il fenomeno della discriminazione e della violenza nei confronti delle donne.

LE RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA: DONNE NEI CONFLITTI

Risoluzione 1325 (2000): è stata la prima risoluzione ad affrontare l'impatto sproporzionato ed eccezionale dei conflitti armati sulle donne ed a mettere in relazione le esperienze delle donne nei conflitti con il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale, affrontando un tema tornato drammaticamente d'attualità nel decennio con il problema dei cosiddetti Stati "fragili" e il perdurare di guerre civili interne e conflitti internazionali¹³;

Risoluzione 1820 (2008) contro lo stupro di guerra e la violenza sessuale contro i civili: getta le basi per migliorare la risposta delle Nazioni Unite agli alti livelli di violenza sessuale nelle aree colpite da conflitto. Il testo approvato dal Consiglio di sicurezza mette in rilievo la necessità di una piena ed eguale partecipazione delle donne nella prevenzione dei conflitti, nella loro risoluzione e nella costruzione della pace nella fase di post-conflitto;

Risoluzione 1888 (2009) sulla violenza sessuale contro le donne ed i bambini in situazioni di conflitto armato, nella quale si sottolinea che è responsabilità di tutti gli Stati porre fine all'impunità e perseguire i responsabili di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, compresi quelli legati alla violenza sessuale e di altro tipo contro donne e ragazze;

Risoluzione 2106 (2013) fornisce maggiori dettagli operativi alle precedenti risoluzioni sul tema e richiama tutti gli attori - pertanto non solo il Consiglio di Sicurezza e le parti in conflitto ma tutti gli Stati membri e le Entità delle Nazioni Unite - ad attuare, con carattere imperativo, i propri mandati e a porre fine all'impunità per questi crimini. Inoltre, significativamente, per la prima volta una risoluzione del Consiglio di Sicurezza richiama in modo esplicito le Entità delle Nazioni Unite ed i paesi donatori a fornire "servizi per la salute non discriminatori, compresa la salute sessuale e riproduttiva".

Risoluzione 2122 (2013): Il Consiglio ha adottato all'unanimità una risoluzione che stabilisce misure più forti che permettano alle donne di partecipare alla risoluzione dei conflitti ed alla ripresa, demandando al Consiglio di Sicurezza, alle Nazioni Unite, alle Organizzazioni Regionali ed agli Stati membri la responsabilità di eliminare le barriere e di coinvolgere le donne. La risoluzione rende l'uguaglianza di genere e l'**empowerment femminile** fondamentali per la pace e la sicurezza internazionale, sottolineando che l'**empowerment** economico delle donne contribuisce in misura importante alla stabilizzazione delle società che escono da situazioni di conflitto armato.

3. L'azione attuale della comunità internazionale¹⁴

Nonostante le molte azioni intraprese nel corso degli ultimi decenni a livello internazionale, l'estensione del problema della violenza nei confronti delle donne lo rende tuttora una priorità dell'agenda politica internazionale, soprattutto in considerazione del processo, avviato formalmente dallo scorso settembre, volto a definire una nuova agenda di sviluppo post-2015, che dovrà innovare il framework di sviluppo di cui gli MDGs sono stati i principali elementi catalizzatori.

Nel luglio del 2010 è stato creato un nuovo organismo delle Nazioni Unite con lo scopo di favorire uguaglianza di genere e **empowerment** femminile, **UN Women**, istituito proprio per fare fronte alle

¹³ M. Zupi (2012), "I temi della 56a sessione della Commissione ONU sulla condizione delle donne", p.30.

¹⁴ Si ringrazia la dott.ssa Carlotta Aiello, Print Production Specialist presso **UN Women**, per le utili informazioni documentali relative a **UN Women**.

numerose sfide da affrontare a livello globale, regionale e locale. *UN Women* nasce dall'unione di quattro organismi in precedenza distinti: la Divisione per l'Avanzamento delle Donne (*Division for the Advancement of Women*, DAW), l'Istituto Internazionale di Ricerca e Formazione per l'Avanzamento delle Donne (INSTRAW), l'Ufficio del Consigliere Speciale sulle Questioni di Genere e l'Avanzamento delle Donne (*Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women*, OSAGI) e il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo delle Donne (UNIFEM). *UN Women* ha anzitutto l'obiettivo di sostenere gli organismi intergovernativi, a cominciare dalla CSW, nell'elaborazione di **politiche, standard e norme internazionali**. Affianca, inoltre, gli Stati membri nell'applicazione di tali misure, garantendo dove necessario il supporto tecnico e finanziario richiesto¹⁵. Nel novembre 2012 *UN Women* ha lanciato **COMMIT**, una iniziativa a carattere globale mirata a sollecitare i leader politici a mantenere gli impegni presi nella lotta alla violenza contro donne e ragazze.

La violenza di genere è stato il tema prioritario della **57ma sessione della CSW**, tenutasi nel marzo 2013, con un focus particolare su due aree tematiche: **prevenzione** della violenza e fornitura di servizi di **supporto alle vittime di violenza**. Le conclusioni diffuse alla fine della sessione e concordate tra tutti i paesi partecipanti individuano criticità e sfide per l'implementazione degli impegni presi dai vari governi, e propongono delle raccomandazioni per tutti gli Stati e gli altri attori della comunità internazionale (sistema Nazioni Unite e altri *stakeholder*) per favorirne l'attuazione. In particolare, il documento si sofferma sulla prevenzione della violenza di genere grazie alla necessaria individuazione delle cause profonde che determinano il fenomeno, quali le discriminazioni e le disuguaglianze nei confronti di donne e ragazze, così come i vari fattori di rischio (di tipo economico, sociale, culturale e ambientale) che contribuiscono in maniera determinante al fenomeno, e sottolinea la necessaria interdipendenza tra le azioni di prevenzione e quelle rivolte a rispondere al fenomeno, da trattare come parti inscindibili di una strategia olistica e integrata, rendendo evidente la necessità della pianificazione e dell'implementazione di servizi multisettoriali accessibili e interconnessi.

Nel 2008 è stata inoltre lanciata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite la campagna **UNiTE to End Violence Against Women**¹⁶, allo scopo di accrescere la consapevolezza, e conseguentemente gli sforzi e le risorse destinate alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme della violenza sulle donne e le ragazze, stimolando in primo luogo l'adozione o il miglioramento da parte degli Stati del *corpus* normativo sul tema, allo scopo di allinearli agli standard internazionali dei diritti umani, e di favorire l'adozione di azioni multisettoriali che rendano più efficace la prevenzione del fenomeno. **Say NO – UNiTE to End Violence Against Women**¹⁷ è la piattaforma di mobilitazione sociale per la lotta contro la violenza di genere, lanciata nel novembre del 2009 da UN Women e impegnata in azioni di *advocacy* e sensibilizzazione sul tema.

L'UN Trust Fund to End Violence Against Women (UN Trust Fund) è un meccanismo di finanziamento internazionale esclusivamente dedicato alla lotta alla violenza di genere in tutte le sue forme. Esso supporta iniziative miranti soprattutto a favorire l'*empowerment* economico e sociale dei gruppi maggiormente a rischio di violenza (minorenni, donne appartenenti a comunità indigene) prevedendo anche un supporto legale, sanitario e psicologico alle donne vittime di abusi e il coinvolgimento di gruppi strategicamente rilevanti - giovani, uomini e ragazzi, leader tradizionali e religiosi) - nello sforzo comune volto alla prevenzione ed alla lotta alla violenza, anche mediante azioni di supporto all'implementazione delle normative e dei piani di azione esistenti sul tema nei vari paesi.

3.1. L'azione su scala regionale e la genesi della Convenzione di Istanbul

¹⁵ M. Zupi (2012), "I temi della 56a sessione della Commissione ONU sulla condizione delle donne", p.30

¹⁶ <http://endviolence.un.org/>

¹⁷ <http://saynotoviolence.org/>

A tali strumenti ed azioni portate avanti dalla comunità internazionale nel suo complesso si affianca il processo parallelo rappresentato dalla **recente tendenza alla “regionalizzazione” del problema**, o meglio degli strumenti con cui affrontarlo. L’adozione di convenzioni e impegni regionali è un processo che offre la possibilità di avvicinarsi al problema della tutela dei diritti umani, e conseguentemente anche della violenza di genere, con un’ottica locale, offrendo la possibilità di definire strumenti e adottare provvedimenti che, seppure calibrati sulla base degli standard internazionali per la tutela dei diritti umani e della parità di genere, permettono tuttavia di recepire specifici e peculiari orientamenti dettati dalla prossimità geografica, linguistica e culturale, indirizzando l’**azione** in maniera **più incisiva** nei confronti di specifiche forme di violenza di genere socialmente e culturalmente determinate.

Tale processo ha avuto inizio con l’adozione della *Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l’eliminazione della violenza contro le donne* (detta comunemente Convenzione di Belém do Pará), adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani a Belém (Brasile) nel giugno 1994, allo scopo di integrare e completare il sistema americano di tutela dei diritti delle donne.

CONVENZIONE INTERAMERICANA SULLA PREVENZIONE, LA REPRESSIONE E L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (1994)

Articolo 8

Gli Stati Parti concordano nell’intraprendere progressivamente misure specifiche, compresi programmi, allo scopo di:

- b) **modificare modelli culturali e sociali** di comportamento di uomini e donne, compreso lo sviluppo di programmi educativi formali e non formali appropriati ad ogni livello di istruzione, per contrastare i pregiudizi, le consuetudini e tutte le altre prassi basate sull’idea dell’inferiorità o superiorità dell’uno o dell’altro sesso o su ruoli stereotipati per uomini e donne che legittimano o esasperano la violenza contro le donne;
- c) **promuovere l’educazione e la formazione di tutte le persone coinvolte** nell’amministrazione della giustizia, nella polizia e di tutti gli altri funzionari che si occupano del rispetto della legge, nonché di tutto il personale che attua politiche per la prevenzione, la punizione e lo sradicamento della violenza contro le donne;
- d) fornire **servizi specializzati adeguati per le donne** che hanno subito violenza, attraverso operatori pubblici e privati, compresi rifugi, servizi di consulenza per tutti membri della famiglia se del caso, nonché di cura e custodia per i bambini coinvolti;
- e) promuovere e sostenere **programmi di educazione a livello governativo** o privato finalizzati a sensibilizzare il pubblico riguardo al problema della violenza contro le donne e alle sue soluzioni.
- f) incoraggiare i **media a sviluppare linee-guida adeguate** al fine di contribuire allo sradicamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme e rafforzare il rispetto per la dignità delle donne;
- h) assicurare la ricerca e la raccolta di statistiche e di informazioni pertinenti circa le cause, le conseguenze e la frequenza delle violenze contro le donne, allo scopo di valutare l’effettività delle misure di prevenzione, sanzione e sradicamento della violenza contro le donne adottate e formulare e attuare gli opportuni cambiamenti;

Articolo 9

Rispetto all’adozione delle misure indicate in questo Capitolo, gli Stati Parti prenderanno in particolare considerazione **la vulnerabilità alla violenza delle donne in ragione, tra l’altro, della loro razza o origine etnica, della loro condizione di migranti, rifugiate o sfollate**. Simile considerazione sarà prestata alle donne oggetto di violenza durante la gravidanza o alle donne disabili, di minore età, anziane, svantaggiate sul piano socio-economico, coinvolte in conflitti armati o private della libertà.

Pur prefiggendosi l’eliminazione totale di ogni forma di violenza contro le donne, in risposta alla preoccupazione presente in tutto il continente americano sul tema, la Convenzione tuttavia **non**

fissa strumenti concreti di garanzia che agiscano da deterrente verso atteggiamenti violenti e discriminatori nei confronti delle donne, limitandosi a prevedere, all'articolo 12, la possibilità di presentare petizioni individuali. Va tuttavia segnalato l'approccio olistico al problema della violenza di genere, con la previsione di interventi emergenziali e di sostegno alle donne vittime di violenza, a cui devono essere necessariamente affiancate azioni sistemiche volte a demolire i pregiudizi di genere e a modificare l'immagine stereotipata della donna; a ciò si affianca la specifica attenzione rivolta alle rappresentanti femminili dei cosiddetti "gruppi vulnerabili", o quelle appartenenti a gruppi socioeconomici particolarmente svantaggiati.

Nel 2003, anche l'Unione africana ha adottato un Protocollo Addizionale alla Carta africana dei Diritti dell'Uomo, a Maputo in Mozambico. Pur non essendo specificamente indirizzato a trattare il solo tema della violenza di genere, il **Protocollo di Maputo** copre una vasta gamma di diritti della donna: l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione, il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità e alla sicurezza fisica della sua persona, la protezione in occasione dei conflitti armati, il diritto all'istruzione e alla formazione, i diritti economici e alla dignità sociale, come pure i diritti alla salute e quelli riproduttivi. Inoltre, l'articolo 5 del Protocollo di Maputo prevede espressamente la condanna e il divieto di qualsiasi tipo di mutilazione genitale femminile.

PROTOCOLLO DI MAPUTO ALLA CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO (2003)

Articolo 4 - Diritto alla vita, all'integrità ed alla sicurezza

1. Qualsiasi donna ha diritto al rispetto della sua vita, della sua integrità fisica ed alla sicurezza della sua persona. Ogni tipo di sfruttamento, di punizione e di trattamento inumano o di degrado deve essere vietato.
2. Gli Stati Membri si impegnano ad adottare misure idonee ed effettive per:
 - a) adottare e rafforzare le leggi che proibiscono qualsiasi violenza nei confronti delle donne, compresi i rapporti sessuali non desiderati o forzati, che abbiano luogo in privato o in pubblico;
 - b) adottare qualsiasi altra misura legislativa, amministrativa, sociale, economica e altra per prevenire, reprimere e sradicare qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne;
 - c) identificare le cause e le conseguenze delle violenze contro le donne e adottare misure idonee per prevenirle ed eliminarle;
 - d) promuovere attivamente l'istruzione alla pace attraverso programmi d'insegnamento e di comunicazione sociale con l'obiettivo di sradicare gli elementi contenuti nelle credenze e gli atteggiamenti tradizionali e culturali, le pratiche e gli stereotipi che legittimano e inaspriscono la persistenza e la tolleranza della violenza nei confronti delle donne;
 - e) reprimere gli autori della violenza nei confronti delle donne e realizzare programmi in previsione della loro riabilitazione;
 - f) organizzare meccanismi e servizi accessibili per garantire l'informazione, la riabilitazione e la compensazione effettiva delle donne vittime delle violenze;
 - g) prevenire e condannare il traffico di donne, perseguire gli autori di questo traffico e proteggere le donne più esposte questo rischio;
 - h) proibire ogni esperimento medico o scientifico sulle donne senza il loro consenso con cognizione di causa;
 - i) stanziare risorse di bilancio adeguate per l'attuazione e lo svolgimento di azioni mirate a prevenire e sradicare le violenze contro le donne;
 - j) assicurarsi che, nei paesi in cui esiste ancora, la pena di morte non sia applicata nei confronti della donna incinta o che allatta;
 - k) assicurarsi che le donne e gli uomini usufruiscano di un accesso uguale alle procedure di determinazione dello statuto di profughi e che le donne rifugiate usufruiscano della tutela totale e delle prestazioni garantite nei termini del diritto internazionale dei profughi, ivi compreso il rilascio di documenti d'identità ed altri documenti.

Articolo 5 - Eliminazione delle pratiche nocive

Gli Stati Membri proibiscono e condannano tutte le forme di pratiche nocive che ledono negativamente i diritti umani delle donne e che sono contrarie alle norme internazionali. Gli Stati Membri adottano tutte le misure legislative e non per sradicare queste pratiche [...]

Per quanto riguarda l'Europa, occorre rilevare che l'UE non ha, come OSA e UA, provveduto alla creazione di un *corpus* normativo specificamente rivolto alla tutela dei diritti delle donne e in particolare alla lotta contro la violenza di genere. La **risoluzione 2005/2215** del Parlamento europeo sulla situazione delle donne nelle aree di guerra e sul loro ruolo nei processi di ricostruzione nei paesi in situazione di post-conflitto offre tuttavia un **quadro generale per l'azione dell'UE** in relazione al tema delle **donne nei conflitti armati**, in particolare per quanto riguarda le violenze perpetrate contro di esse. L'Unione promuove inoltre numerosi programmi volti a combattere il traffico di esseri umani; e con il **programma STOP**, attivo sin dal 1997, e il successivo e più incisivo **programma DAFNE**, ha supportato l'azione delle organizzazioni della società civile impegnate nella lotta alla violenza di genere in tutte le sue manifestazioni, e nell'assistenza alle donne che ne sono vittime, contribuendo allo stesso tempo alla promozione di campagne di prevenzione sul tema.

Il **6 febbraio 2013** è stata inoltre adottata a Strasburgo una **risoluzione** (2012/2922(RSP) che affronta il problema della violenza di genere in un'ottica ampia, non solo limitata alle situazioni di conflitto, partendo dalla constatazione **che la violenza contro le donne persiste in tutti i paesi del mondo come la violazione più diffusa dei diritti umani**: rappresenta uno dei principali ostacoli al conseguimento della parità di genere e dell'emancipazione femminile, interessa donne e ragazze di tutti i paesi del mondo indipendentemente da fattori quali l'età, la classe sociale o la situazione economica, danneggia le famiglie e le comunità, con notevoli costi economici e sociali, e compromette la crescita economica e lo sviluppo.

Un'importante innovazione in tema di lotta alla violenza di genere è stata l'introduzione, con la Direttiva 2011/99/EU approvata da Parlamento e Consiglio, dell'EPO, ovvero **l'Ordine di Protezione Europeo**. L'autorità giudiziaria di uno Stato membro, che abbia predisposto per un suo cittadino un ordine di protezione nei confronti di un terzo che attenta alla sua vita o alla sua integrità psicologica o fisica, può utilizzare questo strumento affinché la protezione garantita dal paese originario (*issuing State*) valga anche in un altro Stato membro in cui il cittadino venga a trovarsi (*executing State*). Tale strumento è stato completato dal regolamento del 7 giugno 2013, che ha esteso l'applicazione dell'EPO dalle sole questioni criminali a quelle civili, garantendo così che le vittime di violenza domestica possano fare affidamento sugli ordini di restrizione validi a livello dell'Unione nel suo complesso.

La violenza contro le donne è stata anche oggetto di numerose iniziative, soprattutto da parte del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, organizzazioni nel cui ambito l'UE svolge un ruolo di rilievo. Per quanto riguarda il Consiglio d'Europa, un posto significativo nell'ambito dei trattati regionali esistenti in materia di tutela dei diritti umani è riservato alla **Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU)** del 1950, che contiene solo poche norme specificamente dirette alla tutela dei diritti delle donne, in particolare inerenti al diritto matrimoniale e a un generale divieto di discriminazione¹⁸. Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, il Consiglio d'Europa ha intrapreso una serie di iniziative mirate a promuovere in modo sistematico l'azione coordinata contro la violenza di genere; in particolare, l'adozione nel 2002 della **Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza**, che è stata il **primo strumento internazionale** a proporre una **strategia globale** per prevenire la violenza e proteggere le vittime e costituisce tuttora una delle misure legislative fondamentali a livello europeo in quest'ambito.

¹⁸ A. Del Vecchio (2011), *La tutela dei diritti delle donne nelle convenzioni internazionali*, pp. 3-4.

**RACCOMANDAZIONE REC(2002)5 DEL COMITATO DEI MINISTRI
[del CONSIGLIO d'EUROPA] AGLI STATI MEMBRI
SULLA PROTEZIONE DELLE DONNE DALLA VIOLENZA**

Definizione

1. Ai fini della presente raccomandazione, il termine “violenza contro le donne” designa qualsiasi azione di violenza fondata sull'appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto simili azioni, la costrizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata. Questa definizione si applica, ma non è circoscritta, alle azioni seguenti:

- a) la violenza perpetrata all'interno della famiglia o delle mura domestiche e in particolare le aggressioni di natura fisica o psichica, gli abusi di tipo emotivo o psicologico, lo stupro e l'abuso sessuale, l'incesto, lo stupro fra coniugi, partner abituali, partner occasionali o conviventi, i crimini commessi in nome dell'onore, la mutilazione degli organi genitali o sessuali femminili, così come le altre pratiche tradizionali dannose per le donne, quali i matrimoni forzati;
- b) la violenza perpetrata nella comunità in generale e in particolare lo stupro, gli abusi, le molestie sessuali e le intimidazioni sul luogo di lavoro, nelle istituzioni o in altri luoghi, la tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale;
- c) la violenza perpetrata o tollerata dallo Stato o dagli agenti della forza pubblica;
- d) la violazione dei diritti fondamentali delle donne in situazione di conflitto armato, in particolare la presa di ostaggi, la deportazione, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata e la tratta ai fini di sfruttamento sessuale ed economico.

Il documento contiene un'attenta **definizione del concetto di violenza di genere**, una serie di raccomandazioni che gli Stati membri dovrebbero seguire per migliorare o sviluppare politiche nazionali in grado di proteggere le donne vittime di violenza, rafforzare la capacità d'azione, adeguare il diritto penale e civile, puntare su sensibilizzazione, educazione, formazione e prevenzione del fenomeno. A ciò si è associata la realizzazione di una **campagna a livello europeo** negli anni 2006-2008, con l'obiettivo di rendere operativa negli Stati membri la Raccomandazione del 2002, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, spingere i governi a conseguire progressi tangibili mettendo a disposizione le risorse necessarie, promuovere l'applicazione di misure efficaci di prevenzione al fine di combattere la violenza contro le donne¹⁹.

La campagna è stata condotta su **tre livelli: intergovernativo, parlamentare e locale**, e ha interessato quattro principali aree tematiche: misure politiche e legali, supporto e protezione per le vittime, raccolta di dati e azioni di sensibilizzazione. L'azione ha inoltre mirato a favorire una più efficace implementazione della Rec 5(2002). In tali processi, un ruolo particolarmente significativo è stato svolto **dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e dalle delegazioni provenienti dai parlamenti nazionali degli Stati membri** che hanno, di concerto o su base individuale, contribuito in maniera significativa all'estesa opera di sensibilizzazione portata avanti sul tema.

Dalle indagini e dagli studi nazionali promossi nell'ambito della campagna per combattere la violenza sulle donne è emersa la necessità di un'armonizzazione delle norme giuridiche presenti nei vari paesi europei allo scopo di garantire in tutto il continente i **medesimi livelli di protezione** e di intensificare la lotta alle varie forme della violenza di genere. In questa ottica, il Comitato dei Ministri ha creato nel dicembre 2008 un **gruppo di esperti** (CAHVIO – Comitato Ad Hoc per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica) incaricato di preparare una convenzione sul tema, che ha prodotto un progetto di testo a circa due anni dalla sua formazione.

¹⁹ <http://www.coe.int/t/dg2/equality/DOMESTICVIOLENCECAMPAIGN/>

Il CAHVIO ha presentato nel giugno 2009 un Interim Report con una breve illustrazione dei contenuti dello strumento proposto, la metodologia e un programma di lavoro; il documento è stato approvato e su tali basi il CAHVIO ha iniziato, nel dicembre 2009, il lavoro di predisposizione dello strumento anche tramite negoziazioni con le parti, con una serie di sei incontri realizzati tra febbraio e dicembre 2010, quando il testo finale è stato approvato e trasmesso al Comitato dei Ministri per essere portato all'attenzione dell'Assemblea Parlamentare, nel marzo 2011.

4. La Convenzione di Istanbul: lo stato delle ratifiche e le condizioni per l'entrata in vigore

La **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica** è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed è stata aperta alla firma l'11 maggio 2011, in occasione della 121^a Sessione del Comitato dei Ministri a Istanbul.

L'adozione di questo strumento è stata accolta con grande favore in ambito internazionale, soprattutto in virtù dell'**approccio integrato ed olistico** che propone²⁰ e che ne fa un punto di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda la lotta alla violenza contro le donne, secondo le parole del Vice Direttore Esecutivo di *UN Women* John Hendra nel corso di un evento nella giornata di apertura della 56ma sessione della CSW nel 2012²¹. Di particolare importanza è l'enfasi posta dalla Convenzione su due aree prioritarie di intervento: **prevenzione** e **accesso ai servizi** da parte delle donne che hanno subito violenza.

Nel marzo 2013, durante la 57ma sessione della CSW (che, come già visto, è stata specificamente dedicata al tema della violenza di genere) l'altro Vice Direttore Esecutivo di *UN Women* Lakshmi Puri, nel corso di un *side event* dedicato alla Convenzione, l'ha definita un *gold standard* tra gli strumenti preposti alla lotta contro la violenza di genere nel panorama internazionale, in virtù soprattutto dell'importanza della previsione di **strumenti giuridicamente vincolanti**, che costituiscono un valore aggiunto rispetto agli altri trattati esistenti sul tema²².

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione (Canada, Giappone, Messico, Santa Sede, Stati Uniti) e dell'Unione Europea; ed è inoltre aperta all'adesione da parte degli altri Stati non membri del Consiglio d'Europa. Essa entrerà in vigore dopo 10 ratifiche, 8 delle quali devono essere di Stati membri del Consiglio d'Europa. La Convenzione è stata firmata finora da 32 Stati e ratificata da otto: Turchia, Albania, Portogallo, Montenegro, Italia, Bosnia Erzegovina, Austria e Serbia²³. In Italia, la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la ratifica della Convenzione il 28 maggio 2013 e il Senato, sempre all'unanimità, il 19 giugno 2013.

Sono al momento attive in molti paesi europei campagne di opinione e sensibilizzazione mirate a indurre i governi a ratificare la Convenzione²⁴; inoltre, dei 45 governi che hanno finora aderito all'iniziativa COMMIT lanciata da *UN Women*, sono 12 quelli che hanno preso l'impegno specifico di ratificare la Convenzione: Francia, Georgia, Germania, Grecia, Norvegia, Polonia, Repubblica Slovacca e Svezia hanno dichiarato che la ratifica avverrà non appena possibile, mentre Austria,

²⁰ <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2011/5/un-women-executive-director-michelle-bachelet-welcomes-the-council-of-europe-convention-on-preventin>

²¹ <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/2/un-women-supports-the-council-of-europe-s-convention-against-domestic-violence>

²² <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/the-istanbul-convention-strengthening-the-response-to-ending-violence-against-women>

²³ Lo stato aggiornato delle ratifiche è consultabile all'indirizzo <http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ITA>

²⁴ Ad esempio, si cita la particolarmente incisiva campagna lanciata e condotta da Women Aid in Irlanda: <http://www.womensaid.ie/campaigns/istanbulconvention.html>

Belgio, Finlandia, Paesi Bassi e Serbia hanno sottoscritto l'impegno specifico di una ratifica entro il 2013²⁵; ad oggi Austria e Serbia risultano aver ottemperato all'impegno. Se questi Stati rispetteranno gli impegni presi con la comunità internazionale, la Convenzione potrebbe entrare in vigore entro breve tempo, seppure con la mancata adesione di alcuni paesi prioritari in ambito europeo, fatto che potrebbe inficiarne la valenza politica e strategica.

In particolare, le numerose riserve avanzate da Russia e Regno Unito rendono improbabile una rapida ratifica della Convenzione (la Russia non ha, ad oggi, proceduto alla firma del trattato, sottoscritto invece dal Regno Unito nel giugno del 2012). Le numerose proposte di emendamenti presentate durante il processo di elaborazione del testo della Convenzione, solo raramente accolte nella versione definitiva, permettono di ricostruire alcuni dei **principali nodi** della discussione attorno al documento, da includere tra i fattori che ne hanno fino ad oggi pregiudicato le ratifiche e la conseguente entrata in vigore²⁶.

In primo luogo, l'ampio ambito di applicazione della Convenzione è stato oggetto di diverse proposte volte a **limitarne la portata** e contemporaneamente a **definire in senso restrittivo il concetto stesso di violenza di genere**. Rispetto alla prima questione, la Federazione Russa ha proposto, insieme alla Santa Sede, di escludere la violenza contro lesbiche, bisessuali e transgender dall'ambito di applicazione del trattato (sancita nell'art 4), mentre il Regno Unito si è opposto alla penalizzazione del matrimonio forzato, sancita dalla Convenzione nell'art. 37. In relazione al secondo tema, altre proposte del Regno Unito hanno mirato a limitare in senso restrittivo la definizione di violenza di genere adottata dalla Convenzione, proponendo l'esclusione dall'ambito di applicazione delle violenze perpetrate nel corso di conflitti armati e il non inserimento della violenza contro le donne tra le violazioni dei diritti umani (sancita nell'art.3), nonostante si tratti, in entrambi i casi, di estensioni ormai unanimemente recepite dai recenti trattati internazionali stipulati in materia. In particolare, la proposta di considerare la violenza di genere solo come un ostacolo alla fruizione dei diritti umani da parte delle donne potrebbe comportare il rischio di indebolire la base legale e il conseguente valore cogente del trattato²⁷.

Un secondo nucleo di **temi critici** riguarda l'**estensione** e le modalità dell'impegno degli Stati membri nel **recepimento** della Convenzione. La Russia ha presentato proposte miranti a cancellare il principio della "dovuta diligenza" da parte degli Stati nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza (art 5), o a indebolire il previsto obbligo da parte degli Stati di favorire e agire da mediatori nelle eventuali azioni individuali o collettive condotte nell'ambito dei meccanismi regionali e internazionali di denuncia delle violenze (art 21). Le proposte del Regno Unito miravano a limitare le misure attive finalizzate a favorire la formulazione di politiche e linee guida di concerto con i media, proponendo invece un generico incoraggiamento ai media per indurli a modificare politiche e strategie comunicative (art 17).

Un terzo gruppo di **criticità** riguarda le procedure di **monitoraggio** stabilite dalla Convenzione, sulle quali sono state presentate proposte di emendamento - in particolare dalla Federazione Russa - relative alla pubblicazione di rapporti e missioni in loco da parte del Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) (art. 68) e alle riserve (previste in merito ad alcuni articoli specifici della Convenzione) che devono essere precisate dalle parti contraenti al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, esponendo i motivi (art. 79).

Quanto all'Italia, contestualmente alla firma ha depositato presso il Consiglio d'Europa una **nota verbale** con la quale ha dichiarato che "applicherà la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali". Si tratta di una **dichiarazione interpretativa**, motivata dal fatto che la **definizione di "genere"** contenuta nella Convenzione (art. 3c: "con il termine genere ci si riferisce

²⁵ <http://saynotoviolence.org/commit>

²⁶ Amnesty International (2011), *Time To Take A Stand To Oppose Violence Against Women In Europe - Briefing Note On Amnesty International's Concerns Regarding Proposed Amendments To The Draft Convention On Preventing And Combating Violence Against Women And Domestic Violence*

²⁷ Ibidem, p. 8.

a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”) è ritenuta troppo ampia e incerta, e presenta profili di criticità rispetto all’impianto costituzionale italiano²⁸.

Infine, un ultimo **nodo critico** è stato quello riguardante la **tutela**, nell’ambito della Convenzione, **delle donne migranti o rifugiate**: in particolare il previsto impegno da parte degli Stati membri a prendere misure legislative o di altro tipo allo scopo di garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’articolo 1 A (2) della Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati del 1951, e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare (art 60). Tale previsione è stata contestata dalla Federazione Russa, la cui proposta di emendamento riporta altresì una lista esaustiva di particolari crimini che, se accolta, avrebbe avuto il probabile effetto di limitare ulteriormente le forme di violenza che permettano alle donne di godere in maniera piena del diritto di asilo. Rispetto al diritto di non respingimento, previsto dall’art. 61, è stato proposto dal Regno Unito, e non accolto, un emendamento mirante a limitare tale diritto ai soli casi in cui fosse ravvisabile e verificabile un **reale pericolo** per le richiedenti asilo.

Anche l’Italia ha proposto, nel processo di definizione del testo della Convenzione, un emendamento all’articolo 59 relativo allo *status* di residente. La proposta italiana prevedeva questa aggiunta al punto 3: “Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, **riconosciute dalla legge internazionale**, in una o in entrambe le seguenti situazioni”. Tale emendamento - che non è stato accolto nella versione finale - avrebbe potuto modificare in senso restrittivo la definizione di “vittime” proposta dalle legislazioni nazionali²⁹. L’Italia ha anche proposto un’aggiunta al paragrafo 4 dello stesso articolo, allo scopo di subordinare il diritto di residenza delle vittime di matrimonio coatto all’avvenuto scioglimento o annullamento del matrimonio che ha determinato la decadenza di tale diritto, con il rischio di negare un intervento efficace e pronto nella protezione delle donne soggette a matrimoni forzati nei molti casi in cui intercorrano lunghi periodi di tempo per finalizzare i procedimenti di annullamento o divorzio³⁰.

**Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
Istanbul, 11.V.2011**

Capitolo VII – Migrazione e asilo

Articolo 59 – Status di residente

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

²⁸ <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/es0030inf.htm>

²⁹ Amnesty International (2011), *Time To Take A Stand To Oppose Violence Against Women In Europe - Briefing Note On Amnesty International’s Concerns Regarding Proposed Amendments To The Draft Convention On Preventing And Combating Violence Against Women And Domestic Violence*, pp. 17-18

³⁰ Ibidem, p. 18.

3. Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:

a) quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;

b) quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Anche la firma e la ratifica della Convenzione da parte dell'Unione Europea sono ad oggi poco probabili, sebbene siano molte le voci, in ambito europeo e in seno allo stesso Parlamento, che chiedono che la Commissione e il Consiglio accordino priorità alla ratifica della Convenzione, per dare una risposta efficace al fenomeno della violenza non solo all'interno dell'Unione, ma anche a livello della comunità internazionale, che attende dall'UE una presa di posizione decisa sul tema. È diffusamente avvertita la necessità di una visione comune europea del problema, e la Commissione è stata sollecitata ad adottare una strategia organica di azione contro la violenza di genere, corredata da strumenti legislativi: fin dal 2009 molti parlamentari, con numerose risoluzioni, hanno fatto esplicita richiesta alla Commissione di elaborare una Direttiva in tal senso.

La **questione politica** centrale sembra quindi essere se la Commissione porterà avanti l'elaborazione di uno strumento legale per combattere il fenomeno; tuttavia, al momento essa non sembra intenzionata ad adottare alcuno strumento, in ragione del fatto che la violenza sulle donne non è ricompresa all'interno della lista di cosiddetti “**euro-crimini**”, specificamente elencati nell'**art. 83 del Trattato di Lisbona** (che comprende terrorismo, traffico di esseri umani, di sostanze stupefacenti e di armi, crimine organizzato). Per tali motivi la Commissione non ha al momento manifestato l'intenzione di prendere iniziative in tal senso³¹, ma è tuttavia determinata ad assistere gli Stati membri nell'implementazione delle recenti misure legali adottate in ambito di giustizia civile e penale, come il già citato EPO, monitorandone l'effettiva implementazione.

Dal punto di vista internazionale è interessante accennare anche all'influenza che potrebbe avere la Convenzione sul processo, ormai avviato, volto alla definizione di una **nuova agenda** di sviluppo su scala globale per il **post-2015**. Quello della **parità di genere** è uno dei temi prioritari che sta emergendo dal dibattito in corso e che verrà con molta probabilità codificato sotto forma di una nuova e più incisiva azione globale in ambito ONU. In particolare, all'adozione di convenzioni ed altri strumenti a carattere regionale dedicati alla lotta alla violenza di genere potrebbe affiancarsi un processo parallelo, volto alla creazione di un nuovo strumento internazionale sul tema ed applicabile globalmente, sulla scia delle numerose spinte al rafforzamento del cosiddetto “terzo pilastro” della politica globale e della missione delle Nazioni Unite, rappresentato dal Consiglio per i Diritti Umani (UNHRC) e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (UNHCHR), al momento destinatari solo del 3% del bilancio totale dell'Organizzazione. In virtù delle numerose innovazioni introdotte e dell'approccio sistemico proposto, la Convenzione di Istanbul rappresenterebbe in tal caso un interessante precedente per orientare la lotta alla violenza contro le donne su scala globale.

³¹

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2013-000084+0+DOC+XML+V0//FR>.

4.1. *La struttura della Convenzione e l'approccio adottato: un confronto con la CEDAW*³²

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che propone un quadro normativo completo e integrato a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione interviene specificamente nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela.

La Convenzione si compone di un Preambolo, di 81 articoli raggruppati in **dodici Capitoli** e di un Allegato. La sua struttura segue quella usata nelle più recenti convenzioni del Consiglio d'Europa ed è basata sulle **“tre P”**: **prevenzione, protezione** e sostegno delle vittime, **perseguimento** dei colpevoli. A queste viene aggiunta una quarta “P”, quella delle **politiche integrate**, allo scopo di agire efficacemente su un fenomeno caratterizzato da grande complessità e da molteplici determinanti³³; ognuna di queste **quattro aree di intervento** è oggetto, nell'ambito della Convenzione, di una distinta sezione contenente misure specifiche.

È in particolare il Preambolo a permettere di ricostruire l'impianto e l'approccio di fondo della Convenzione al problema della violenza di genere. Affermando che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure e de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne, viene riconosciuta la natura strutturale del fenomeno quale manifestazione di rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi. In una tale ottica, la violenza viene individuata come uno dei meccanismi sociali che mirano al mantenimento delle donne in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

Nel Preambolo sono inoltre richiamati i principali strumenti elaborati in ambito del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite al fine di combattere il fenomeno della violenza di genere, o che sono in qualche modo collegati al tema: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nonché i trattati internazionali sui diritti umani dell'ONU e lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Di particolare importanza è il richiamo alla CEDAW e al suo Protocollo Opzionale del 1999 (entrato in vigore nel 2000 e ratificato dall'Italia nel 2002) in base al quale viene riconosciuta la competenza della Commissione CEDAW a ricevere ed esaminare, nell'ambito della propria giurisdizione, le denunce provenienti da singoli o gruppi di individui. Proprio partendo dalla **CEDAW - considerata ad oggi l'accordo giuridico internazionale fondamentale in materia di diritti delle donne, caratterizzato da un impianto concettuale di stampo prevalentemente emancipatorio** - è possibile sottolineare le differenze nell'impostazione riscontrabili nella Convenzione di Istanbul.

Per comprendere tali diversità è necessario contestualizzare storicamente i due documenti, e soprattutto l'evoluzione e la creazione dei recenti strumenti giuridici a tutela delle donne, a partire dagli interventi emergenziali da attuare all'interno di scenari di guerra (come sottolineato precedentemente, è con il tema “donne nei conflitti” che negli anni '90 la questione della violenza di genere inizia ad assumere una valenza politica a livello globale). Ciò ha comportato il

³² Le considerazioni e gli spunti di riflessione presentati nel paragrafo sono in gran parte frutto di un interessante colloquio avuto sul tema con la dott.ssa Bianca Maria Pomeranzi, esperta indipendente del CEDAW e Senior Gender Advisor della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che ha avuto luogo il 4 novembre 2013.

³³ Ad Hoc Committee On Preventing And Combating Violence Against Women And Domestic Violence (CAHVIO) (2009), *Interim Report*, p.6: “In line with the Council of Europe's most recent conventions on the combating of specific forms of violence and abuse (particularly the Convention on Action against Trafficking in Human Beings and the Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse), the structure of the instruments will be based in particular on the “three Ps” which are the priorities: Prevention, Protection of victims and Prosecution of offenders. An additional main element (“P”) will be included to represent the importance of integrated, holistic and co-ordinated Policies in this field, without which measures to eliminate violence against women will be unsuccessful”.

progressivo estendersi di una visione che, a partire da quanto avviene nei conflitti armati e in seguito a una progressiva generalizzazione, considera la violenza quale relazione fondante dei rapporti umani, con ciò “normalizzandola” e rendendola un paradigma interpretativo nell’ambito non solo delle relazioni tra i generi, ma di tutte le relazioni di diversità: da qui la più ampia applicabilità della Convenzione non solo alle donne, ma anche ad altri soggetti vulnerabili (anziani, bambini, migranti) particolarmente esposti alla violenza domestica. La questione pone alcuni interrogativi di fondo su cui indirizzare la riflessione.

In primo luogo, l’affermazione del **carattere strutturale delle violenza** e il conseguente assunto concettuale di fondo che considera la prevaricazione come regola nelle relazioni tra i sessi. La **Convenzione di Istanbul** è caratterizzata, rispetto alla CEDAW, da un più organico tentativo di analizzare l’origine delle discriminazioni; tuttavia trascura una attenta considerazione di quelle condizioni di carattere congiunturale che disegnano oggi uno scenario internazionale di complessiva insicurezza economica e sociale. Di conseguenza, nonostante la Convenzione proponga un approccio olistico al problema, esso può essere considerato tale solo rispetto al rapporto strutturato intorno alla violenza stessa, poi generalizzato a tutte le differenze (compresa quella di genere), mentre lascia poco spazio a considerazioni relative all’importanza dei fattori socioeconomici e culturali nel determinare il fenomeno. Nonostante preveda norme specificamente indirizzate alla lotta ai fattori culturali alla base della discriminazione e della violenza, lo strumento **mantiene nel suo complesso un’ottica emergenziale nell’affrontare il problema.**

In secondo luogo, tale assunto comporta una generalizzazione delle disposizioni normative contenute nella Convenzione a tutti i soggetti vittime di violenza domestica. Nonostante l’indubbia necessità di prevedere strumenti a tutela di qualsiasi vittima di tale particolare forma di violenza, occorre considerare che tale orientamento si differenzia dal tradizionale approccio dei movimenti di emancipazione e liberazione femminile, tendenti ad affermare l’universalità e insieme l’unicità della discriminazione di genere.

Infine, è utile sottolineare come la Convenzione di Istanbul non condivida l’impianto concettuale di stampo emancipatorio della CEDAW: se quest’ultima individuava nelle differenze un ostacolo da superare, nel caso della **Convenzione di Istanbul la diversità è strutturale** e viene “normalizzata”, considerata un dato di fatto da cui partire nell’elaborazione normativa; la conseguenza diretta potrebbe determinare nella prassi una minore attenzione ai fattori di prevenzione, determinanti nella creazione di uguaglianza, a favore di un maggiore accento sulla protezione e tutela delle vittime e sul perseguimento degli aggressori.

4.2. L’applicabilità della Convenzione e le definizioni proposte

Se il paragrafo 2 dell’art. 2 incoraggia, come già accennato, l’applicazione della Convenzione in ogni caso di violenza domestica, anche quando commessa nei confronti di bambini e uomini, tuttavia è prerogativa delle parti contraenti stabilire se estendere l’applicazione della normativa anche a queste categorie di vittime, riconoscendo in tal modo la centralità della dimensione del genere che caratterizza lo strumento. Inoltre, l’art. 2 della Convenzione ne stabilisce l’applicabilità sia in tempo di pace sia nelle **situazioni di conflitto armato**: circostanza in cui da sempre le violenze sulle donne raggiungono particolare gravità e ferocia.

Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
2. Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a **tutte le vittime di violenza domestica**. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.
3. La presente Convenzione si applica **in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato**.

La Convenzione ha inoltre il merito di proporre, all'art.3, una serie di definizioni che contribuiscono a chiarire e collocare concettualmente e storicamente i termini utilizzati. La definizione di violenza contro le donne richiama quella già proposta dallo stesso Consiglio d'Europa con la Rec 5(2002), che a sua volta si basa su quella offerta nel 1993 dalla Dichiarazione sull'Eliminazione della Violenza Contro le Donne delle Nazioni Unite, dalla quale tuttavia si differenzia per l'importante esplicito **riconoscimento della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani** (art.3 par. a).

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare **una violazione dei diritti umani** e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere **che provocano o sono suscettibili di provocare** danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c) con il termine "**genere**" **ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini**;
- d) l'espressione "**violenza contro le donne basata sul genere**" **designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato**;
- e) per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f) con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

È inoltre innovativa l'introduzione di una **definizione del concetto di "genere"**, che avviene per la prima volta nell'ambito di un trattato internazionale e che - diversamente dai termini "uomo" e "donna" - ne sottolinea la natura sociale riferita a ruoli e comportamenti che la società stabilisce per i due sessi. Molti degli stereotipi riconducibili a tale costruzione sociale contribuiscono alla riproduzione di pratiche discriminatorie e all'accettabilità sociale della violenza sulle donne; proprio per tale motivo, la Convenzione sottolinea l'importanza di un'interpretazione della violenza sulle donne basata sul genere quale necessaria base per lo sviluppo di misure appropriate, riconducendo l'azione nel contesto della prevalente disuguaglianza, degli stereotipi e ruoli esistenti per poter offrire una risposta efficace ad un fenomeno complesso. Di conseguenza, anche l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" è direttamente connessa alla preliminare definizione sociale del genere stesso, e si riferisce a comportamenti violenti che sono allo stesso

tempo cause e risultati delle ineguali relazioni di potere basate sulla percezione di differenze che conduce alla subordinazione femminile nella sfera pubblica e in quella privata.

4.3. *L'innovazione dell'approccio integrato e della partecipazione della società civile*

Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1. Oltre al già esplicito titolo della Convenzione stessa, appare importante evidenziare l'obiettivo di creare un **quadro globale e integrato** che consenta la protezione delle donne, nonché la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.

Articolo 7 – Politiche globali e coordinate

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.
2. Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.
3. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Tale previsione è ripresa dall'art.7, che specifica l'impegno delle parti contraenti a implementare politiche che coinvolgano una moltitudine di azioni condotte dai differenti attori ed agenzie che, nel loro insieme, hanno la capacità di offrire una risposta completa e integrata al fenomeno della violenza di genere. Come specificato nel paragrafo successivo, tale approccio presuppone la creazione di un **sistema cooperativo** che permetta la collaborazione efficace di tutti gli attori (pubblica sicurezza, settore giudiziario, organizzazioni non governative ed altre espressioni della società civile, in particolare quelle rivolte a donne e minori) mediante linee guida e protocolli di azione che siano seguiti dall'insieme degli attori, e che dovrebbero essere accompagnati da percorsi di formazione specifica sul tema per i vari operatori direttamente coinvolti.

Particolarmente innovativa e positivamente salutata dalla comunità internazionale è la centralità, nell'ambito della Convenzione, del coinvolgimento e della partecipazione della **società civile** all'interno di tale strategia integrata; il paragrafo 3 sollecita esplicitamente il coinvolgimento attivo di tutti gli attori rilevanti, proponendo anche una lista (non esaustiva e sicuramente ampliabile) dei possibili partner dell'azione governativa, tra i quali spiccano le organizzazioni di donne, quelle che si occupano di migranti e quelle a carattere religioso, oltre alle istituzioni nazionali che si occupano dei diritti umani.

Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Il ruolo fondamentale delle ONG e delle altre organizzazioni della società civile, soprattutto nel fornire servizi alle donne interessate dalla violenza di genere, è specificato nell'art.9, al fine di

sottolineare l'importanza che le parti contraenti coinvolgano tali enti ed associazioni all'interno di una strategia integrata che permetta di valorizzare al massimo la loro consolidata esperienza sul campo. L'articolo ha dunque il preciso scopo di enfatizzare l'importanza del contributo che tali enti possono offrire nel prevenire e combattere la violenza di genere, e la fondamentale necessità di un loro riconoscimento a livello statale e del loro inserimento nelle politiche integrate da costruire. L'articolo richiede alle parti contraenti di incoraggiare attivamente l'attività di tali organizzazioni, sostenendole non solo mediante l'inserimento all'interno di politiche e strategie integrate, ma anche prevedendo **risorse ad hoc** a loro destinate per supportarle nella loro attività.

Articolo 8 – Risorse finanziarie

Le Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Proprio a tale proposito l'art.8 sancisce la necessità che le parti stanziino le risorse finanziarie ed umane necessarie a favorire una efficace attuazione delle strategie, in relazione sia alle attività governative sia a quelle non governative: circa queste ultime, la Convenzione si presenta come innovativa in quanto sancisce in maniera specifica il **dovere di finanziamento da parte degli Stati**, senza tuttavia fissare ulteriori *target* relativi all'allocazione delle risorse stesse, alla luce delle diverse congiunture economiche degli Stati firmatari.

4.4. *Il ruolo dei media e il dibattito in Italia*

Un'altra importante innovazione che caratterizza la Convenzione è l'attenzione particolare prestata al **ruolo dei media** e della comunicazione nell'ambito della lotta alla violenza di genere. L'art.17 stabilisce che le parti hanno il dovere di incoraggiare il settore delle ICT e i media a partecipare attivamente non solo allo sviluppo di politiche nazionali, regionali e locali per prevenire la violenza, ma anche all'implementazione di quelle stesse politiche, nel rispetto della libertà di espressione e dell'indipendenza dei media stessi. In particolare, è interessante e innovativo l'impegno degli Stati contraenti a favorire l'adozione da parte dei media di linee guida e codici di autoregolazione mirati ad evitare la riproduzione di stereotipi di genere e di visioni degradanti del femminile, o di immagini che associno il rapporto sessuale alla violenza, grazie all'adozione di codici di condotta che portino i media a trattare il tema della violenza sulle donne in un'ottica non sensazionalista ma *gender-sensitive*.

Lo scopo di questa disposizione è di favorire il più possibile il raggiungimento dell'obiettivo di lungo periodo della prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne: la rimozione degli stereotipi di genere dall'immaginario collettivo si caratterizza infatti come un passo importante per ridurre le disuguaglianze. Tuttavia, è importante anche considerare la delicata questione dell'indipendenza dei media, che deve essere in ogni caso tutelata evitando che l'incoraggiamento da parte delle autorità statali pregiudichi la libertà di espressione dei media, che devono essere i veri protagonisti ed elementi catalizzatori di questa trasformazione.

Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media

1. Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.
2. Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Il tema del rapporto tra la lotta alla violenza di genere e il ruolo dei media è stato l'oggetto di un convegno intitolato "Convenzione di Istanbul e media" che si è tenuto il 24 settembre 2013 al Senato della Repubblica, con la partecipazione di numerosi esponenti del mondo politico e culturale e dei media, delle istituzioni e della società civile: tra gli altri, si segnala la partecipazione di Laura Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati, Pietro Grasso, Presidente del Senato, Anna Maria Tarantola, presidente Rai, Mario Calabresi, direttore de *La Stampa*, Massimo Giannini, vice direttore de *La Repubblica*, Barbara Stefanelli, vice direttore del *Corriere della Sera*, Sarah Varetto, direttore SKY TG24, Luisa Betti, Articolo21 e Giulia.

Scopo dell'incontro è stato quello di capire come l'Italia possa implementare al meglio le disposizioni della Convenzione di Istanbul, allo scopo di favorire quel cambiamento culturale sollecitato a gran voce da più parti nel nostro paese. Come sottolineato dal rapporto CEDAW 2011 per l'Italia³⁴ e ribadito dalla giurista sudafricana Rashida Manjoo, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite, nel 2012³⁵, **la concezione stereotipata delle donne nei media è largamente diffusa in Italia**. Prendendo in considerazione lo spazio che occupano nei programmi televisivi, il CENSIS registra che il 53% delle donne che appaiono in televisione non ha voce; il 43% è associato a temi come sesso, moda, spettacolo e bellezza, e solo nel 2% dei casi ai temi di impegno sociale e professionalità. Inoltre, nei programmi televisivi le donne sono quasi sempre relegate a rappresentare l'opinione popolare o a parlare della loro esperienza personale e condizione familiare³⁶. I media spesso presentano gli autori di femminicidio come vittime di raptus e follia omicida, ingenerando nell'opinione pubblica la falsa idea che tali delitti vengano perlopiù commessi da persone portatrici di disagi psicologici o preda di attacchi di aggressività improvvisa. Al contrario, negli ultimi 5 anni meno del 10% di femminicidi è stato commesso a causa di patologie psichiatriche o altre forme di malattie e meno del 10% è legato a litigi causati da problemi economici o lavorativi. La violenza sulle donne (che in Italia ha ancora un altissima percentuale di sommerso), è trattata come un fatto di cronaca isolato e sporadico, attraverso una narrazione che per rendere più "appetibile" il racconto va a scavare nel "torbido", indugiando su aspetti morbosi per interessare il pubblico e facendo leva su stereotipi culturali, senza dare un quadro d'insieme³⁷. Il

³⁴ Nel 2011 la piattaforma CEDAW ha partecipato al monitoraggio periodico da parte delle Nazioni Unite sull'implementazione da parte dell'Italia della Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, realizzando il rapporto-ombra elaborato dalla piattaforma italiana: "Lavori in Corsa: 30 anni CEDAW" relativo allo stato di attuazione, presentato nel giugno 2011.

³⁵ Nel 2012 le associazioni coinvolte nella piattaforma CEDAW hanno apportato un contributo fondamentale alla conoscenza da parte della Relatrice Speciale dell'ONU contro la violenza sulle donne, nel corso della sua visita ufficiale, della realtà relativa alla violenza di genere nel nostro paese, che è stato fatto oggetto di severe osservazioni e raccomandazioni da parte delle Nazioni Unite, tra cui di fondamentale importanza l'**eliminazione degli stereotipi e il ruolo dei media**.

³⁶ Rapporto ombra CEDAW – 2011 sui diritti delle donne in Italia, p. 29.

³⁷ L. Betti, intervento sulla narrazione del femminicidio (Convenzione di Istanbul e Media) <http://blog.ilmanifesto.it/antiviolenza/2013/09/27/intervento-sulla-narrazione-del-femminicidio-convenzione-di-istanbul-e-media/>

convegno del 24 settembre è stato dunque un'occasione importante per analizzare il problema e ricercare soluzioni condivise, vista la necessità urgente di superare gli stereotipi come passo fondamentale nella lotta alla violenza maschile sulle donne, nei campi dell'informazione e della gestione dell'informazione. Il confronto sta contribuendo all'emergere di proposte concrete e spunti di riflessione, a partire dall'auspicato cambiamento culturale necessario in ogni ambito della vita del nostro paese.

4.5. *La procedibilità d'ufficio*

In virtù della natura particolarmente traumatica delle violenze trattate dalla Convenzione, e in particolare degli atti di violenza domestica, l'articolo 55 stabilisce che le azioni necessarie ad avviare le indagini ed assicurare i colpevoli alla giustizia possano non dipendere esclusivamente da segnalazioni e denunce da parte delle vittime, e possano comunque proseguire anche qualora le denunciati ritirino l'accusa precedentemente presentata. Il paragrafo 1 ha una formulazione generale che lascia spazio alle differenze procedurali dei diversi sistemi legali nazionali, specificando in maniera dettagliata le sole fattispecie di violenza per le quali il procedimento d'ufficio deve essere in ogni caso favorito, proponendo in tal modo una distinzione tra le violazioni gravi e la violenza fisica e le altre forme della violenza di genere previste dalla definizione contenuta nell'art.3.

Articolo 55 – Procedimenti d'ufficio e *ex parte*

1. Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.
2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Allo scopo di garantire la partecipazione delle vittime al processo volto ad assicurare alla giustizia coloro che commettono violenze, è richiesto che le parti contraenti assicurino la fruizione di **servizi di supporto e di *advocacy* durante tutto il processo investigativo e giudiziario**, con riferimento non solo all'assistenza legale, ma anche al supporto di tipo psicologico e pratico. Tuttavia, la previsione della procedibilità d'ufficio pone la questione dell'ingerenza dell'autorità nella dimensione privata della vita individuale, definendo la possibilità di interferenza nella sfera relazionale da parte del sistema giuridico, e allo stesso tempo rischiando di perpetuare un'immagine delle donne interessate dal fenomeno della violenza di genere quali vittime incapaci di rivendicare i propri diritti e bisognose quindi della protezione offerta dalle autorità pubbliche, che si sostituiscono alle donne stesse nell'adozione di decisioni circa il processo di denuncia e punizione dei colpevoli.

4.6. *Il sistema di monitoraggio e il ruolo dei Parlamenti nazionali*

Un'ulteriore positiva innovazione introdotta dalla Convenzione è rappresentata dalla creazione del **GREVIO, incaricato di monitorare l'implementazione della Convenzione da parte degli Stati contraenti** e composto da un numero variabile di membri indipendenti (da 10 a 15) sulla base del

principio del bilanciamento geografico e di genere e delle competenze. L'azione del GREVIO - che dovrà essere costituito entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione - sarà verosimilmente un fattore di primaria importanza nel favorire l'implementazione delle norme previste, e indirettamente nell'agevolare l'armonizzazione giuridica sul tema a livello continentale. Inoltre, risulta molto importante l'attenzione dedicata, nell'ambito del monitoraggio, ai **Parlamenti nazionali** (art. 70) **che ricevono i rapporti del GREVIO e partecipano al controllo delle misure attuative**, che molto probabilmente necessiteranno di adattamenti a livello legislativo. Il bilancio periodico dell'applicazione della Convenzione è affidato invece all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.
2. Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.
3. L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
4. L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
 - a) devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;
 - b) il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
 - c) devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
 - d) devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e) devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.
5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
6. Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
7. I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 70 – Partecipazione dei Parlamenti al controllo

- 1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.
- 3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

L'OSSERVATORIO DI POLITICA INTERNAZIONALE È UN PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA SENATO DELLA REPUBBLICA, CAMERA DEI DEPUTATI E MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CON AUTOREVOLI CONTRIBUTI SCIENTIFICI.

L'OSSERVATORIO REALIZZA:

Rapporti

Analisi di scenario, a cadenza annuale, su temi di rilievo strategico per le relazioni internazionali.

Focus

Rassegne trimestrali di monitoraggio su aree geografiche e tematiche di interesse prioritario per la politica estera italiana.

Approfondimenti

Studi monografici su temi complessi dell'attualità internazionale.

Note

Brevi schede informative su temi legati all'agenda internazionale.

Approfondimenti già pubblicati:

- n. 73 La presidenza russa del G20 (ISPI – aprile 2013)
- n. 74 Impiego di velivoli “Global Hawk” presso la base militare di Sigonella (CESI – maggio 2013)
- n. 75 Il nuovo Jihadismo in Nord Africa e nel Sahel (ISPI – maggio 2013)
- n. 76 Il Libano e la crisi siriana: le lezioni di UNIFIL per l'Italia e la Comunità internazionale (CESPI – giugno 2013)
- n. 77 Regno Unito: dentro o fuori l'Europa? (ISPI – luglio 2013)
- n. 78 Nuovi scenari di violenza, crisi e sicurezza globale (CESPI – luglio 2013)
- n. 79 L'agenda di sviluppo post 2015 (CESPI – settembre 2013)
- n. 80 Il nuovo Iran nel quadro regionale (ISPI – novembre 2013)
- n. 81 La conferenza ONU di Varsavia sui cambiamenti climatici. Problemi, dati e prospettive (CESPI – novembre 2013)
- n. 82 La realtà latinoamericana e le relazioni con l'India (CESPI – novembre 2013)
- n. 83 Il Partenariato transatlantico su commercio ed investimenti: presupposti e prospettive (IAI – dicembre 2013)
- n. 84 Una valutazione delle priorità strategiche per l'Italia (CeSI – dicembre 2013)

Le opinioni riportate nel presente dossier sono riferibili esclusivamente all'Istituto autore della ricerca.

Coordinamento redazionale a cura della:

Camera dei deputati
SERVIZIO STUDI
DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI
Tel. 06.67604939
e-mail: st_affari_esteri@camera.it
<http://www.parlamento.it/osservatoriointernazionale>